

GLI STATUTI MUNICIPALI

E

LO STATUTO DI TARANTO

«PER LO BONO REGIMENTO ET QUIETO VIVERE» (*)

I. **Gli Statuti in genere.** — Gli Statuti furono in genere libere convenzioni di obbligazioni reciproche ed ebbero la loro culla nelle nostre gloriose Repubbliche marittime e nelle città dell'alta e media Italia costitutesi a liberi Comuni. Tali furono a Venezia le *promissioni* che rappresentavano gl'impegni del Doge verso il popolo e di questo verso il Doge (1); nei Comuni il *Breve* o *Giuramento* dei Consoli, il *Breve* o *Giuramento* del popolo che determinavano da una parte i diritti e i doveri di chi era investito del potere e il modo di esercitarlo, dall'altra i doveri e i diritti dei cittadini (2); quindi a Siena il *Breve* o *Constituto* dei *Consoli dei Placiti* (3); infine a Pisa, divenuto il *Breve* dei Consoli *Breve* o *Giuramento* del Podestà e unito a questo i *Brevi* degli altri pubblici ufficiali, si ebbe il *Breve* o *Statutum Potestatis* ed ancora, unito a questo il *Breve* del popolo, si ebbe addirittura lo Statuto del Comune, *Statutum Communis* (4). Così si affermava e sulle altre denominazioni prendeva il sopravvento il vocabolo *Statuto*, e si dissero *Statuti* le leggi promulgate dai Consigli po-

(*) Quest'inedito lavoro del compianto prof. Pasquale Ridola (v. *Japigia*, XV, 64) era destinato alla rassegna del comune di *Taranto*, che, in seguito alle vicende belliche, ha dovuto sospendere le sue pubblicazioni. Lo accogliamo volentieri nelle nostre pagine, e formuliamo intanto l'augurio che la bella rivista municipale tarentina, diretta dal nostro amico Vito Forleo, possa al più presto rivedere la luce.

(1) SALVIOLI, *Storia del Diritto Italiano*, ottava edizione, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1921, p. 168.

(2) BRANDILEONE, *Lezioni di Storia del Diritto Italiano* nella R. Università di Roma, Anno scolastico 1924-25, Libreria della Sapienza, Parte II, p. 256. Cfr. SALVIOLI, op. cit., p. 84.

(3) BRANDILEONE, op. cit., p. 257.

(4) Ivi, pp. 260-261.

polari. Le stesse autorità o privati ne compilarono raccolte, nelle quali, accanto alle antiche consuetudini relative al diritto privato, inserirono le nuove ordinanze sul diritto pubblico e privato e su altri svariati argomenti, come procedura, polizia, igiene, annona, edilizia, agricoltura, dazi ed imposte (1).

Brevi furono gli Statuti delle Corporazioni. Riconquistata la libertà, risorgevano, nel sec. XII, i commerci e le industrie: per la mutua assistenza e difesa gli addetti ai vari commerci ed alle varie industrie si unirono in corporazioni, e ne seguirono l'esempio anche gli esercenti arti o professioni liberali, come avvocati, giudici, notai, medici ecc. (2). Tutte ebbero i loro Statuti o, come si dissero, *capitoli, brevi, matricole* ecc.; fra i più antichi e notevoli vanno ricordati quelli di Firenze, Bologna, Pavia, Pisa, Verona, Piacenza, Milano, Cremona. Di grande importanza si rivelano gli Statuti degli artigiani: vanno considerati come primi documenti del diritto operaio. Riguardano infatti « i doveri dei soci, i segreti dell'arte, l'esclusione dei forestieri, il divieto ai non iscritti nell'arte di esercitarla, il tirocinio dei garzoni, il prezzo del lavoro, il divieto della concorrenza, dell'accaparramento e dell'incetta, le pene per le frodi nell'esecuzione dei lavori, ed inoltre le norme per la elezione dei *consoli*, per la riunione dell'assemblea, per le matricole dei soci, per i contributi sociali, per la trattazione delle controversie fra soci, per la tenuta dei libri dei patti o *libri delle chiavi*, ove si trascrivevano i contratti dei soci dell'arte » (3).

Anche prima che si riattivasse il commercio terrestre, per secoli impedito o soffocato dalle invasioni straniere e dalla oppressione feudale, si era sviluppato in Italia il commercio per le vie del mare. Ma, lontane dalle sedi di origine ed esposte al pericolo dei pirati, maggiormente le genti di mare sentivano il bisogno di tenersi unite. Quando potevano, naviganti di una stessa città viaggiavano di conserva; finirono per costituirsi in corporazioni, rette da *consoli* o *savi* investiti di poteri amministrativi e giudiziari sull'equipaggio e sugli armatori e della polizia marittima mercantile (4), ed ebbero i loro Statuti o come generalmente si dissero, *ordinamenti marittimi*. Ne troviamo di Venezia, Ancona, Trani, Amalfi, Pisa, Genova e di altre città ancora (5). Per quasi

(1) SALVIOLI, op. cit., pp. 84-85.

(2) BRANDILEONE, op. cit., pp. 270-271.

(3) SALVIOLI, op. cit., p. 96.

(4) Ivi, p. 97.

(5) BRANDILEONE, op. cit., pp. 277-282.

tutti la data della compilazione è incerta; forse per tutti un antico testo latino fu volgarizzato con successive varianti ed aggiunte. Valgano, ad esempio, gli ordinamenti della città di Trani. Ad essi il Salvioli, assegna la data del 1003; probabilmente, dice, ed avverte in nota che da altri ne sono indicate altre; 1063, 1183 1363, 1363, 1453 (1). Il Brandileone informa che in due edizioni degli Statuti della città di Fermo è inserita, come appendice, la compilazione di diritto marittimo di Trani col titolo di *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani anno millesimo sexagesimo tertio* ed aggiunge che solo il titolo è in latino mentre il testo è in un volgare che rassomiglia molto al dialetto veneto. Osserva però che la data debba essere corretta in 1363 (2). A questo risultato con dotta ed esauriente argomentazione giunge il Prof. Monti in un suo recente articolo (3).

II. Gli Statuti municipali: loro importanza e loro genesi. — Posteriori, s'intende, nella forma scritta furono gli Statuti municipali. Per secoli gli antichi Statuti municipali delle città e terre del Napoletano e della Sicilia, del paese cioè unificato dai Normanni, furono negletti; considerati come carte vecchie di nessun valore, in gran parte andarono distrutti. Solo nella seconda metà del secolo scorso i dotti volsero ad essi la loro attenzione e ne rilevarono la grande importanza, trovandovi attinenze innegabili sia alla storia dell'organismo di quella comunità, sia allo sviluppo interno della potestà municipale (4). Ma vi ha di più: nessun documento meglio e più compiutamente rispecchia le condizioni della vita nel tempo cui si riferiscono.

Metodi primitivi negli ordinamenti del governo, disciplina da scolaretti nelle adunanze dei Consigli soggetta a sanzioni e, poi, modestissimo tenore della vita stessa. Si direbbe che le masse fossero abituate alla povertà; nè facevano eccezione i nobili « Si altri vaxalli de vostra majestà habiano bisogno de subventione, li gentilhomini de Taranto so (sono) alpresenti in tanto bisogno et necessità che è una cosa incredibile ». Così si esprimeva l'Uni-

(1) SALVIOLI, op. cit., p. 98 e nota 2.

(2) BRANDILEONE, op. cit., pp. 278-279.

(3) G. M. MONTI, *La datazione degli ordinamenti marittimi di Trani in Japigia*, Anno IX, fasc. II, pp. 164-175.

(4) RACIOPPI, *Gli statuti della Bagliva delle antiche Comunità del Napoletano in Archivio storico per le Province Napoletane*, Anno VI, fasc. II, p. 347 e nota.

versità di Taranto dolendosi col Re che, mentre per il passato ogni anno a due dei suoi « gentilhomini » era affidato l'ufficio di capitano, da tre anni non ne era chiamato più alcuno (1). Per la carestia dei metalli preziosi, prima che fosse scoperta l'America, altissimo era il valore della moneta, poca ve n'era in circolazione che non fosse di metallo ignobile ed era la sola ricchezza: il tasso d'interesse del capitale monetario si computava a circa il 20 % (2). A cagione delle sue condizioni politiche, ancora nel sec. XV il Mezzogiorno d'Italia non aveva allargato il suo respiro come lo avevano allargato le altre contrade a cominciare dal sec. XII, e fuori del movimento giuridico ed economico che altrove aveva dato un nuovo carattere alla proprietà territoriale, questa nell'Italia meridionale rimaneva qual'era da secoli, nè le era sorta accanto la proprietà mobile altrove dovuta in special modo al grande impulso delle industrie cittadine. Per i divieti di esportazione, la difficoltà delle comunicazioni interne e la mancanza di sicurezza, nel Napoletano si continuava a non chiedere alla terra tutto quello che potesse dare, se ne coltivava nella misura che il prodotto bastasse al consumo locale; « ogni distretto comunale era chiuso nel suo piccolo cerchio di protezione e consumo » (3); quindi vile il presso del suolo e dei suoi prodotti. Per chi avesse un campicello, l'ideale era l'autonomia economica della famiglia: dal vitto al vestito, tutto si faceva in casa, di fuori si comprava il meno che fosse possibile; e languivano per la scarsezza degli acquirenti le industrie ed il commercio. Così si spiega, ad esempio, che fino a tutto il sec. XV la carne, fosse bovina o d'altro animale, si vendeva ad un grano il rotolo (4), e si spiega che v'erano impiegati con lo stipendio o salario di cinque grana mensili, come si legge negli Statuti di Caiazzo del 1447. Più larghi gli Statuti di Diano: « Bajuli per tempora dare debent Judicibus aunalibus, positis per universitatem Diani, per salario ipsorum tarenos duodecim » e nelle grandi feste dell'anno « caprectum unum et suellam unam bonam et aptam comedendo, et rotulos

(1) *Diplomi dei Principi di Taranto*, mscr. presso il R. Liceo-Ginnasio « Archita » di Taranto, docum. N. 45, ff. 129-136. *Privilegio* di Re Ferdinando del 20 settembre 1474, cap. 8. Cfr. Pergamena del Comune di Taranto, N. 59. Le pergamene del Comune di Taranto sono nell'Archivio provinciale di Lecce.

(2) SALVIOLI, op. cit., p. 478.

(3) Ivi, p. 477.

(4) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. III, p. 513.

duos casei et recocte recentis » (1). Tanta generosità dà ancora una prova sulla bassezza dei prezzi.

Ma... *grana, tari, rotoli!* I pesi e le monete, che ricorrono in questo studio, non avrebbero alcun significato per i lettori, che di siffatte cose fossero ignari, senza un ragguaglio ai pesi ed alle monete dei nostri tempi. Anche questo può entrare nel quadro. Del resto erano le monete ed i pesi che ancora per alcuni anni ebbero corso e furono adoperate nelle provincie del Napoletano dopo la costituzione di questo nostro bel Regno Italico e che duravano da secoli.

Unità di peso era la libbra (grammi 297). « Lo piso » — trascrivo da una memoria redatta nel 1555 da un certo Leonardo Zocchi alias Terracina, ufficiale della R. Zecca di Napoli (2) — « lo quale serve per comprar oro et argento in tutto lo Regno di Napoli, si ragiona a libbra, la quale è partita in dudici parti, le quali si chiamano onze: la onza sono trenta parti, et se chiamano trappesi: lo trappeso sono venti parti, et se chiamano acini, li quali sono di ottone, et non di grano, atteso uno acino de grano pesa più di un altro ». Tre libbre davano un rotolo (grammi 891); cento rotoli il cantaio (Kg. 89,1).

In riguardo alle monete, continua la memoria: « quando in la Regia Zecca se ragiona della bontà degli argenti, la detta onza è partita in venti parti uguali. et se chiamano sterlini... l'argento, che si dice esser de cupella, se entende esser senza lega, et detto argento è lo più fino che si possa trovare, e ragionasi la libra de tutto argento de onze dudeci. Quando se dice una libra de argento iusto carlino se intende che alla detta libra ci è di lega, ciò è di rame, sterlini dicisette » (3). Di questo argento « iusto carlino » si *cugnavano* le monete. Ed erano: il carlino (grana 10), il coronato (grana 11), il tari (grana 20). Nel 1554 apparve il mezzo ducato (grana 50) (4); posteriore è lo scudo, detto comunemente *piastra* o *pezza* (grammi 120), che ancora in tempi non molto lontani aveva corso nel Ragno al valore di L. 510. Alle variazioni nel prezzo dell'argento, sempre in aumento, si provvedeva diminuendo il peso delle monete; così, ad esempio

(1) Ivi, Anno VI, fasc. II, p. 359, nota.

(2) VOLPICELLA, *Distinzione delle monete et valore et de quelli che le han fatto zeccare* in *Archivio storico per le Province Napoletane*, Anno V, fasc. IV, p. 748.

(3) Ivi, pp. 748-749.

(4) Ivi, p. 748.

nel 1442, costando l'argento « de cupella » ducati 8, tari 3 e grana $5\frac{1}{2}$ la libbra, il peso del carlino fu di trappesi 4 ed acini $1\frac{1}{2}$ (1); nel 1542, salito l'argento a ducati 10 la libbra, il peso del carlino fu ridotto a trappesi 3 ed acini $10\frac{1}{2}$ (2); per le altre monete in proporzione. Di monete di rame si ebbero: il cavallo (poco più di un centesimo della nostra lira), il tornese (due centesimi), il grano L. 0,0425) (3) e qualche loro multiplo.

Questa, nelle sue linee generali, la vita alla fine del sec. XV, cui lo Statuto di Taranto si riferisce, lentamente nel corso dei secoli e neppure del tutto mutata nel 1860, quando ancora nella maggior parte delle famiglie, specie nei piccoli centri, si lavorava di più e si spendeva meno. A guardare indietro appare molto maggiore la distanza dal 1860 ai giorni nostri che non dalla fine del sec. XV al 1860.

Gli Statuti municipali passarono alla forma scritta a cominciare dalla seconda metà del sec. XIII; ma preesistevano da secoli nella forma rudimentale di usi e costumanze, oralmente trasmessi di generazione in generazione. Erano le così dette « *Consuetudini* ». Informate al diritto romano giustiniano, in Sicilia si cristallizzarono in poche formule dopo che, occupata l'isola dagli Arabi, essa fu tagliata fuori da ogni contatto con l'Oriente (4) e, fino alla conquista normanna, rimase estranea alle vicende dell'Italia continentale. Non così nel Napoletano. Le varie ondate delle dominazioni straniere non riuscirono a sommergere il diritto di Roma considerata sempre e da tutti quale « *mater humanarum legum* » (5), né l'attaccamento tenace all'autonomia amministrativa, che trovava sua ragione nell'antico sistema italico per il quale ogni centro abitato trattava liberamente i suoi affari interni e si sceglieva i suoi capi, fossero civili o religiosi (6); ma in ispecie i Longobardi vi importarono nuovi elementi di loro provenienza. I Longobardi avevano il loro *Diritto* e nella loro convivenza coi Romani, durata oltre due secoli, e più nel Ducato di Benevento che intanto si era esteso fino a Taranto e fino a Brindisi, le parti meno contrastanti del loro Diritto si fusero col Diritto romano, le altre si confusero e mescolarono, donde la formazione di un « *Diritto*

(1) Ivi, p. 740.

(2) Ivi, p. 744.

(3) Il ragguaglio è fatto al valore della lira prebellica.

(4) SALVIOLI, op. cit., p. 76.

(5) Ivi, p. 68.

(6) Ivi, p. 250.

Comune » nel quale le due correnti si incontrarono e si fusero (1). E da queste fusioni, confusioni e miscugli stillarono norme di vita che passarono nelle *consuetudini*. Queste ebbero pertanto il loro sostrato nell'antico Diritto italico e nel Diritto romano volgare, con infiltrazioni ed incrostazioni di origine straniera. Specialmente vi si trovavano norme di diritto privato, ma non mancavano disposizioni di diritto pubblico, penale e processuale e di diritto internazionale privato (2). I Normanni, il cui governo fu essenzialmente costruttivo, le rispettarono tutte, inserendone altre portate dai loro paesi; gli Svevi le permisero a meno che non venissero in contrasto con gl'interessi pubblici dello Stato e con le direttive della loro politica livellatrice ed accentratrice; le conservarono gli Angioini; gli Aragonesi, venuti in Sicilia dopo la rivoluzione del Vespro, le vollero approvare una per una (3).

Da queste *Consuetudini* derivarono gli Statuti municipali e furono di due specie: Statuti della *Bagliva* e Statuti *per lo bono regimento et quieto vivere*. Le *consuetudini* prima e poi gli Statuti, sostituiti, modificati e rifatti, per lunghi secoli, e prima e dopo del Codice Fridericiano (1231), ressero le popolazioni del Napoletano, tanto erano entrati nei congegni delle nostre organizzazioni municipali; solo cedettero all'urto del Codice Napoleonico (4).

III. **Gli Statuti della Bagliva.** — La Bagliva era la giurisdizione del Baiulo, istituito dai Normanni, propriamente da Roberto il Guiscardo (5). Ma non si è concordi nel definirne la sua figura giuridica forse a cagione de « la molteplicità delle giurisdizioni... nell'epoca comunale e sotto le monarchie » onde « la giustizia sfuggiva atreverso ai tanti organi che si disputavano le competenze senza limiti ben tracciati » (6). « Sotto i Normanni — aggiunge il Salvioli — unica fonte di giurisdizione era il re, il cui supremo tribunale dicevasi *Magna Curia* composta dei sette grandi ufficiali della Corona; i giudici locali dicevansi *baiuli*...; erano nominati dal re e da essi appellavasi alla Curia del Gran Giustiziere » (7). Sicchè il baiulo, secondo il Salvioli, era un ma-

(1) Ivi, p. 69.

(2) Ivi, pp. 92-93.

(3) Ivi, p. 93.

(4) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. II, p. 348.

(5) Ivi, p. 349.

(6) SALVIOLI, op. cit., p. 743.

(7) Ivi, p. 744.

gistrato dell'ordine giudiziario ed era nominato dal Re. Con più ragione il Brandileone lo dice nominato dal Camerario (1). Del Camerario il Salvioli nota soltanto: «Anche i Camerarii avevano giurisdizione» (2); ma non la specifica. Più diffuso è il Brandileone. Premesso che in ogni provincia v'erano un Giustiziere, donde la provincia stessa si chiamava anche Giustizierato, ed un Camerario, aggiunge che il Giustiziere «giudicava in materia penali ed in materie feudali», il Camerario «nelle materie civili ed anche in affari amministrativi. Egli inoltre era preposto all'esazione dei tributi ed ai monopoli» (3).

Invece quella che è data come accessoria era la funzione precipua del Camerario: egli era innanzi tutto, giusta la definizione del Racioppi, un ufficiale di finanza, ed alla sua dipendenza il baiulo «riscuoteva i dazii e le imposte dovute al sovrano. E poichè una fonte della finanza sovrana era quella delle composizioni, delle ammende, delle confische, delle pene insomma tassate a danaro; e poichè anche nell'esercizio della giustizia civile, una parte della cosa litigiosa come *la vicesima o la tricesima* andava a pro' del sovrano, ne seguiva di conseguenza che il baiuto, amministratore dei proventi del re, amministrasse anche giustizia». Amministratore, dunque, non magistrato di ordine giudiziario; ce conferma il nome, derivato dal verbo *baiulare* che nel suo significato originario, vuol dire portare pesi sul dorso e può estendersi a quello di portare, o dirigere, o aver cura, o amministrare un'azienda (4). E come amministratore, ad aumentare i redditi del sovrano, aveva la facoltà del «*banna ponere*», di bandire cioè a voce pubblica editti e ordinanze, cui davano forza le sanzioni pecuniarie, di fare o non fare qualche cosa (5): s'intende che, moltiplicati gli obblighi e i divieti, si moltiplicavano le trasgressioni e, di conseguenza, le entrate del sovrano.

Minuziosi sono gli Statuti della Bagliva circa il «*danno dato*» ai poderi che comportava una pena in danaro spettante al fisco e la emenda del danno al padrone del podere stesso. Compiti del baiulo erano, fra gli altri, provvedere all'*annona* ed alla *grascia* quanto ai prezzi delle derrate commestibili ed alla giustezza

(1) BRANDILEONE, op. cit., p. 105.

(2) SALVIOLI, op. cit., p. 744.

(3) BRANDILEONE, op. cit., p. 104.

(4) RACIOPPI, op. cit., Anno VI. fasc. II, pp. 349-350.

(5) Ivi, 354.

dei pesi e delle misure; aver cura della sanità pubblica e del decoro urbano (1). Ufficio importante, dunque, quello del baiulo, che aveva la sua corte fatta di giudici o assessori e di notai (2): nelle terre, dove non vi fossero ufficiali pubblici per i singoli servizi, egli provvedeva a tutto (3). Non era un ufficio municipale, ma indirettamente il baiulo entrava in tutte le faccende del municipio (4).

Ma, dagli Angioini in poi, la importanza del baiulo cominciò e declinare fino a cadere del tutto. Si è visto come la giustizia civile e la criminale, che non comportasse pene corporali o recisione di membra, erano a servizio del fisco e, nella coscienza del popolo, della giustizia si era formato un più alto concetto. Pertanto, a tutte le terre abitate furono preposti altri ufficiali con giurisdizione civile e penale: i *capitani*, che ebbero anche la rappresentanza politica del sovrano. Il titolo non era nuovo, chè di capitani si trovano tracce fin dal tempo degli Svevi, ma ne fu nuova la funzione (5): erano esponenti della forza armata, ed infatti avevano loro sede nelle città più notevoli ed in quelle che avessero un castello o un fortilizio (6), ed assunsero il carattere di ufficiali civili e politici. Per i castelli si ebbero allora i *castellani*. Il capitano aveva la sua corte, fatta di un giudice, di un assessore, di un cancelliere (*actorum notarius*), di un conestabile (comandante della forza), di militi a cavallo (*equites*), di un trombettiere (*tubictu*) e di inservienti, tutti a carico della Università che li ospitava (7). La Regina Giovanna II stabiliva che il capitano e gli altri della sua corte non potessero rimanere in carica più di un

(1) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. III, p. 508. Vedere, ad esempio, lo Statuto della Università di Moliterno. Ivi, pp. 519-528.

(2) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. II, p. 352.

(3) Ivi, p. 357.

(4) Ivi, p. 352.

(5) Ivi, p. 355.

(6) Taranto aveva già il suo capitano. Un diploma di Filippo I d'Angiò del 18 marzo 1330, l'unico di questo Principe, che è nel Manoscritto del R. Liceo-Ginnasio « Archita » (mscr. cit., docum. N. 1, f. 13), è indirizzato « justiciariis et vicariis principatus tarenti, nec-non capitaneis civitatis tarenti presentibus et futuris ». Contiene il divieto ai baiuli di riscuotere diritti sui pesi e le misure « nisi a recacteriis ».

(7) L'Università di Taranto, per il capitano e la sua corte, versava annualmente cento once d'oro. L'oncia d'oro equivaleva a circa ducati 11 (v. TURBOLO, *Relazione sulle monete del Regno di Napoli* con note dell'Autore, in Collezione Custodi di Scrittori classici italiani di Economia Politica, Parte an-

anno nella stessa città e distretto e casali, e che alla fine dell'anno fossero *sindacati* da due probi uomini della città, deputati dalla Regia Curia, e dal capitano successore (1). Re Ferdinando volle inoltre che, durante l'ufficio, non potessero, nella città « usare nè fare industria nè mercantia alcuna » (2).

Già la presenza, nella sede medesima, di un'autorità superiore alla loro mortificava i baiuli: in fatto di giurisdizione non restava loro che la parte della giustizia penale derivante dalla pubblicazione dei bandi ed un frammento della civile (3). Peggio avvenne dopo. I governi forti hanno essi stessi la gestione dei pubblici servizi, e quello degli Angioini non fu un governo forte. La forza dello Stato, instaurata dai Normanni nel regno da essi fondato, mantenuta e forse aumentata da Federico II, con gli Angioini era venuta meno. Nell'intento di conservare lo Stato forte, Carlo I, s'era messo sulla buona via; ma la rivoluzione del Vespro ne fiaccò l'animo, Ad impedire sollevazioni nella parte del Regno che gli era rimasta, accarezzò i baroni largendo privilegi da essi mai goduti, e quelli spezzarono ogni vincolo di dipendenza dalla Corte. D'altro canto, una nuova nobiltà s'era costituita, quella degli innumerevoli avventurieri venuti al seguito dello stesso Carlo quasi a colonizzare l'Italia meridionale: giunti poveri, ne avevano avuto onori e feudi; sposando ricche donne italiane, avevano fondato famiglie potenti, ma furono soltanto « di sè pensosi più che d'altrui ». E il costume politico si corruppe, fu scossa la fiducia nei pubblici funzionari: lo Stato cadde in liquidazione.

Un'azienda in liquidazione cede la sua merce al migliore offerente, e anche al migliore offerente, col sistema dell'asta pubblica, invalse alla fine dello stesso sec. XIII e prevalse nel XIV l'uso di cedere in affitto o in appalto addirittura l'uso della Bagliva, fosse pure nelle condizioni in cui era ridotto. Di regola, nominati dai Camerarii e da essi pagati, ai baiuli la Bagliva era stata data *in credentiam*, cioè a credito per quel tanto che potesse rendere; ma si trattava di pubblici ufficiali, senza dire che ad essi era fatto l'obbligo di prestare un giuramento preventivo; invece

tica, tomo I, p. 225). Con *privilegio* del 9 settembre 1414 la Regina Giovanna II, date le condizioni economiche della città, le riduceva a ottanta (mscr., cit., docum. N. 29, ff. 49-54, cap. 4); Re Ferdinando, con *privilegio* del 4 dicembre 1463, le riduceva ancora a quaranta (mscr. cit., docum. N. 32, ff. 58 r.-72, cap. 16).

(1) Mscr. cit., docum. N. 29, cap. 5.

(2) Ivi, docum. 32, cap. 16.

(3) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. II, p. 357.

ai privati la concessione era data *in extalium*, cioè a prezzo fisso (1), certamente alto, che le condizioni del Tesoro regio non consentivano fosse mite. L'impresa, pertanto, era aleatoria: v'era sempre il rischio di rimetterci. È significativo in questo campo il fatto che l'Università di Taranto chiese ed ottenne dalla Regina Giovanna II che nè essa nè i singoli abitanti fossero obbligati ad affitti o appalti « *contra voluntatem ipsorum* », anche se dati *ad credentiam* (2). Soltanto potevano concorrere all'asta persone senza scrupoli e furono veri publicani nel peggior senso della parola. « S'immagini dunque — nota il Racioppi — le diligenze inquisitrici, le astuzie fiscali, le angherie, le ruberie e le prepotenze di publicani, che avevano anche la potestà di *ponere banna* (3). Non valse che alle Università fosse riservato il diritto di porre al loro fianco giudici o assessori la cui adesione era necessaria ai baiuli perchè potessero pubblicare bandi: questi giudici o assessori, pagati dai baiuli, erano proprio quelli di cui si è parlato innanzi: avevano uno stipendio da cinque a dieci grana mensili, e allo stipendio era pari l'autorità. V'erano le consuetudini alle quali i contribuenti potessero appellarsi, ma erano orali, e i baiuli le manipolavano a modo loro. Si riconobbe allora che alle consuetudini mancavano i caratteri essenziali della legge: quelli della chiarezza, della precisione, della rigidità. S'iniziò allora il passaggio delle consuetudini dalla forma orale alla scritta e continuò attraverso i secoli immediatamente successivi. « Fu il sistema dell'affitto al maggior offerente lo stimolo maggiore e precipuo della compilazione degli Statuti, essendo così intrinsecamente opposto l'interesse dei cittadini da quello dei publicani » (4). La iniziativa venne da privati; ma subito ai privati si sostituirono le Università, che al principio del sec. XIV, nel Napoletano, erano giunte « a prendere un organismo proprio non soltanto di pubbliche assemblee, che le ebbero sempre, ma l'organismo di un potere esecutivo proprio e determinato » (5).

Intanto, nella graduale abdicazione dello Stato alle antiche « regalie », a cominciare dal sec. XIV, le Baglive erano cedute

(1) Ivi.

(2) Mscr. cit., docum. N. 29, cap. 3.

(3) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. II, p. 358.

(4) Ivi, p. 360. Cfr. SALVIOLI, op. cit., p. 93: « Le consuetudini... furono messe in iscritto, per iniziativa di privati, allo scopo di sottrarle all'arbitrio »,

(5) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. II, p. 361.

in affitto, a tempo prima e poi perpetuo, ai baroni per le terre e città feudali e per le terre e città demaniali alle Università; in seguito le Baglive baronali furono comprate dalle Università, che finirono per averle tutte, pagando allo Stato un canone annuo (1). Scomparvero allora anche i baiuli della seconda specie, come da tempo erano scomparsi i Camerarii provinciali. Le Università amministrarono le Baglive per conto proprio, delegandone il sindaco o un camerlengo o un esattore qualunque e ponendo alla sua dipendenza, anno per anno, un giudice assistito da un mastrodatti (cancelliere) e da un basso personale di messi detti gli « ordinati o giurati della Bagliva », poi semplicemente « baglivi ». Col tempo, cessato l'ufficio, di questi così detti baglivi si dimenticò la funzione: « oggi ancora — ricorda il Racioppi nel suo scritto che risale al 1881 — in qualche paese la parola è viva tra i più vecchi del popolo a denotare l'inserviente del municipio » (2). Nella vicina Massafra le guardie campestri, soppresse solo da qualche anno, si chiamavano « guardie baglive ».

Parallelamente a quelli della Bagliva furono messi in iscritto gli Statuti « per lo bono regimento et quieto vivere »: compilati per delegazione da giureconsulti, giudici o notai, emanavano direttamente dalle Università raccolte in parlamento, come si desume dalla formula iniziale degli articoli « statutum et ordinatum est per homines Universitatis » quando furono scritti in latino; « la Università vole et ordina » quando al latino si sostituì il volgare, ed ebbero senz'altro vigore (3). Ma gli Aragonesi, che in Sicilia avevano voluto approvare le consuetudini, in un primo momento vollero approvare gli Statuti e poi ne avocarono al potere regio la emanazione.

IV. Lo Statuto di Taranto. — È della seconda specie, dato da Re Ferdinando il 1° ottobre 1491 col titolo « Ordinatione facte per la majestà del signor Re per lo bono regimento et quieto vivere de la città de taranto quale vole sua majestà se habiano da servare ad unguem in omni futuro tempo ». Sbocciato, come tutti gli altri, dal fondo comune delle *consuetudini*, si sviluppò e prese la sua forma attraverso il secolo.

Ogni volta che, per le vicende del Principato, la città di Ta-

(1) Ivi.

(2) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. III, pp. 518-519.

(3) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. II, pp. 364-365.

ranto si trovò alla immediata dipendenza dal Sovravo, la sua Università ebbe cura che le sue consuetudini fossese ratificate dal regio « placet » o assenso. Così, spigolando nei *Diplomi dei Principi di Taranto*, manoscritto presso il R. Liceo-Ginnasio « Archita » di Taranto, raccogliamo:

Re Ladislao con *Privilegio* del 25 aprile 1407. le approvava tutte in blocco (1). Con altro *Privilegio* del 4 maggio seguente approvava si tenessero, franche e libere da ogni diritto che fosse a carico del venditore o dell'acquirente, le fiere di maggio e di agosto che i Tarantini *consueverunt habere et habent*, nonchè il mercato del lunedì, *quod celebratur singulis septimànis* (2).

Re Ferdinando con *Privilegio* del 4 dicembre 1463 concedeva che la Università di Taranto eleggesse liberamente ogni anno il maestro-giurato, il sindaco ed il catapano, e che gli eletti fossero senz'altro confermati ed accettati. Concedeva inoltre che la stessa Università eleggesse ogni anno i maestri del mercato per le sue fiere e che i giudici ai contratti ed i pubblici notai fossero trattati per nobili, « secundo che siano stati tractati sempre per lo paxato in la detta città de taranto » (3).

E spunta un primo Statuto: ce lo ha conservato il prezioso manoscritto innanzi citato (4). È nella consueta forma dei *Privilegi*, ricco di quarantasette capitoli redatti dalla stessa Università, raccolta — s'intende — in parlamento. Comincia infatti: « È ordinato per la magnifica università et citatini de la città de taranto de consensu et voluntate del magnifico dieco despeyo Regio Commissario, reservando però in le infrascripte cose lo assenso et beneplacito de la majestà predetta »; i capitoli seguenti sono preceduti quasi tutti dalla formula: « Item vole et ordina la predetta università che ecc. ». Lo Statuto è distinto in due parti: la prima con ventinove capitoli « scripti et dati... in la città de taranto die vigesimo tertio mensis maij... 1465 » e riguarda « lo regimento »; l'altra con diciotto: « Anno... 1465 ad 8 del mese de juglio..., congregato lo magnifico regimento de la città de taranto cum piena

(1) Mscr. cit., docum. N. 26, ff. 45-46: « Quod (Universitas et homines civitatis nostre tarenti) habuerunt et habent inter eos nonnullas... consuetudines laudabiles atque usus quibus ipsa civitas pro bono publico bone dirigitur et gubernatur... (ea) confirmamus, ratificamus et acceptamus ac nostre potestatis et auctoritatis presidio communimus ».

(2) Ivi, docum. N. 25, f. 44.

(3) Ivi, docum. N. 32, capp. 13, 14, 30.

(4) Ivi, docum. N. 35, ff. 78r.-91.

auctorità et balia de tractare tutti negotii spectandi alla università de detta città..., riservando in omnibus lo Regio beneplacito et assenso, sono stati confirmati... li infrascripti datij ». Si vede da ciò che la prima parte dello Statuto in parola aveva avuto la sua esecuzione prima dell'approvazione del Re concessa alle due parti insieme il 22 settembre 1465, con qualche lieve emendamento.

In virtù di questo Statuto, ogni due anni (capp. 1-3) l'Università, riunita in parlamento, eleggeva per il « regimento » cento e otto uomini, un terzo *nobilhomini*, un terzo *mercanti* ed un terzo *meccanici* e *artisti popolari*; previo giuramento, erano distribuiti in dodici carte, in modo che in ciascuna ve ne fossero tre delle rispettive classi, e le carte erano imbussolate; ogni due mesi se n'estraeva una: i nove della lista estratta assumevano il « regimento » della città per un bimestre. Similmente (cap. 4), distribuiti in quattro carte, erano imbussolati i nomi di altri quarantotto cittadini, s'intende in parti uguali fra le tre classi: ogni sei mesi se n'estraeva una: i dodici, che vi si trovavano scritti, formavano il « consiglio dei dodici » e rimanevano in carica un semestre.

Ai capitoli 5-11 è detto che i *Nove* avevano facoltà di trattare e negoziare tutte « le cose » della città, ma non potevano spendere di loro iniziativa più di un ducato al giorno. Per gli affari di una certa importanza essi dovevano sentire il parere dei *Dudici*; se i *Nove* e i *Dudici* credevano di estendere ad altri la responsabilità del deliberato, chiamavano i *Nove* del regime precedente; negli affari d'importanza anche maggiore i *Nove* e i *Dudici* chiamavano a consiglio tutti gli altri cento e otto. Se qualcuno fosse mancato per infermità o altro legittimo motivo, la deliberazione sarebbe stata ugualmente valida; se i pareri fossesero stati contrari, avrebbe deciso la maggioranza. Il Re aggiunse che in tali casi era necessario l'intervento di un ufficiale regio. Tutte le proposte dovevano venire dal sindaco; dell'adunanza si sarebbe fatto verbale, come diciamo ora, da scriversi in libro « ligato in quaternone » con le carte numerate.

I capitoli 12-17 disciplinavano le finanze della Università: tutte le entrate dovevano essere depositate in un « banco de depositario » di cui il sindaco doveva avere il libro per le entrate e le uscite; le spese superiori a un ducato dovevano essere autorizzate secondo la loro entità, dai *Nove* e dai *Dudici*, ovvero dai *Nove*, dai *Dudici* e dagli altri « aggiunti ». Per le somme da pagare i *Nove* dovevano farne « raccomandamento » o mandato al depositario, che ne prendeva nota indicando la somma, il nome

e il cognome di chi riceveva, il quale ne dava « apocha de recepto » o quietanza dichiarando il motivo del pagamento; il sindaco doveva tenere il registro dei mandati. Anno per anno, per delegazione dei cento e otto, tre « rationali », cioè un nobile, un mercante ed un artista, dovevano rivedere il conto del depositario e farne relazione ai *Nove* e ai *Dudici*, i quali, quando lo avessero creduto, potevano prendere visione dello stato del « banco ». In fine d'anno si doveva fare quietanza al depositario di ciò che aveva pagato; se ci fosse avanzo, lo avrebbe ritenuto il depositario stesso o consegnato al nuovo.

Secondo il capitolo 18, durante il loro ufficio, i *Nove* non potevano *convenire* altri per qualsivoglia motivo nè essere *convenuti*.

I capitoli 19-24 riguardavano il conferimento degli uffici. Come per i *Nove* e i *Dudici*, l'Università per ogni biennio eleggeva e imbussolava, scritti in dodici carte, i nomi di sei nobili e sei popolari per l'ufficio di maestro-giurato, estraendone poi una ogni sei mesi secondo che dovesse essere un nobile o un popolare a cagione del loro avvicendamento. Del pari, per l'ufficio di catapano, otto nobili e otto popolari in sedici carte, da estrarsi ogni sei mesi un nobile ed un popolare che insieme l'avrebbero tenuto: a loro favore, oltre la provvisione, era stabilito che rimanesse un terzo dei proventi — gli altri due terzi sarebbero andati all'Università — affinchè con maggiore diligenza eseguissero quanto richiedeva il loro ufficio. Nella forma detta di sopra erano eletti e imbussolati trentadue cittadini per l'ufficio di maestri del mercato e quattro per l'ufficio di sindaco. Non è aggiunto altro. Tutti, al tempo in cui sarebbero stati estratti e pubblicati, avrebbero prestato giuramento di osservare i capitoli, i riti e gli ordini *antiquati* della città *ad unguem*, senz'alcuna diminuzione.

Il capitolo 25 dava facoltà ai cento e otto di « crescere o minuire li ordini predetti de catapani et de mastri de fera » secondo la necessità del tempo. Il Re aggiunse che a fare ciò era necessario l'intervento di un ufficiale regio.

Il capitolo 26 vietava che per il nuovo biennio e per lo stesso ufficio s'imbussolassero persone che fossero state maestri-giurati per dieci anni, catapani per sei, computandosi dal giorno che avrebbero lasciato l'ufficio.

I capitoli 27 e 28 prescrivevano che i *Nove* dovessero riunirsi ogni giorno almeno una volta, e per ogni assenza ingiustificata era sancita la penale di un tari. Similmente i *Dudici*, secondo la necessità, si dovevano riunire al suono della campana nuova,

gli « aggiunti » al suono della campana vecchia: gli assenti ingiustificati per ogni volta avrebbero pagato grana dieci. Tutte queste multe sarebbero andate a beneficio della Università.

Il capitolo 29 dava le norme per la formazione del nuovo « regimento », passati i due anni. Nel giorno dell'Ascensione, celebrato l'ufficio delle messe, nella maggiore chiesa della città si sarebbe « congregato lo governatore o capitaneo de la majestà del re che se trovarà ad regimento insieme conli cento otto prenommati o cum quelli quali viveranno » e avrebbero proceduto a rimbussolare il nuovo « regimento », giurando tutti sui quattro santi Evangelii che avrebbero fatto l'elezione « rectamente ad servitio de la predetta majestà, aumento et beneficio de la università predetta, postpòsto omne odio, timore, amore et precio ».

La seconda parte dello Statuto entra nel campo della Bagliva e riguarda la riscossione dei dazi: ve n'è tutto un elenco. Scorrerlo parrà forse noioso, ma anche i dazi sono indici delle condizioni economiche del tempo. Per la maggior parte sono dazi di importazione: giova riassumerli.

Per le marcanzie, se l'importatore era tarantino, pagava grana 5 per oncia; se forestiero, il doppio.

Il dazio per il pane, che si cuoceva al forno, era di un grano al tomolo (litri 55,5). Da tale dazio erano esenti i *gentilhomini*.

Il dazio per l'acqua, da pagarsi da quelli che la vendevano per la città, un tornese per salma,

Per la legna, che entrava nella città, il padrone pagava grana 5 per carro, ovvero un tornese per salma; per le *frasce*, un *pistachio* (1). Anche da questi dazi erano esenti i *gentilhomini*.

I pescivendoli, prima d'iniziare la vendita, erano obbligati a pesare il pesce in presenza dei *datiari* e pagare un *pistachio* per ogni rotolo. Nessun dazio era dovuto per le cozze ed i ricci.

Per ogni rotolo di formaggio si pagava un tornese; per ogni rotolo di ricotta salata un *pistachio*.

Per ogni staio (litri 9,1) di olio, che entrava o si produceva nella città, era dovuto un grano.

Il dazio sulla calce era di un tornese per ogni salma, fatta di quattro tomoli; per ogni « centenaro » di « imbrici », di un grano.

(1) Il *pistacchio* non si trova nella serie delle monete del tempo: era forse un nome locale del « cavallo ».

Per il « fogliame et frutti » il dazio era di un *pistachio* per ogni carlino del valore relativo.

Il dazio sul mosto, per ciascun carro o per ciascuna barca, era grana 5; per ogni salma di vino, di 2 grana: se ne pagava uno al Natale, l'altro alla Pasqua di Risurrezione.

Per ogni capretto si pagava un grano, ed un grano si pagava pure per ogni bestia bardata di forestiero che entrasse nella città. Era il così detto dazio de « la bardella ».

Erano esenti dai predetti dazi il Re ed i suoi figli, l'Arcivescovo di Taranto, il Vescovo di Mottola (1), il capitano assessore, il sindaco della città, i castellani, i frati minori, predicatori ed eremitani, gli abbatii, i monaci, i preti, i diaconi e i suddiaconi. Il Re vi aggiunse i Curiali regi. Infine per ogni frode in materia di dazi era comminata la pena di tari sette e mezzo.

Ma, a cagione del regime, sorsero fra i cittadini discordie, abusi, contese ed inimicizie. Ce lo dice il Duca di Calabria Alfonso, primogenito del Re e suo Vicario Generale nel regno, in una sua ordinanza emanata da Taranto il 18 ottobre 1471 (2) e con la quale il regime stesso era riformato. Non più fonte del potere il parlamento della Università, ma un collegio di centocinquanta cittadini, per un terzo nobili e, per altri due popolari, di nomina governativa, rinnovabile in parte ogni anno perchè non si pensasse che il governo dalla città fosse nelle loro mani; il ciclo non più di due ma di quattro anni a cominciare dal 1° agosto. I Centocinquanta con l'intervento del capitano o, se assente, di un suo luogotenente, congregati nella chiesa di S. Francesco, avrebbero eletto i titolari dei vari uffici, riservato ai nobili quello di sindaco, cui si aggiungevano due *auditori* o assessori. Agli altri uffici, cioè di maestro-giurato, catapano, maestro *de fera* e assessore dovevano essere eletti, in parti uguali, nobili e popolari, con avvertenza che, chi fosse eletto per un ufficio non potesse averne un altro e che nello stesso ufficio — s'intende collegiale — non potessero essere eletti « fratre cum fratre, patre cum filio o socero cum genero »; che nessuno potesse essere eletto in qualsivoglia ufficio per tre anni di seguito se nobili, per quattro se popolari.

(1) Da tempi remoti Mottola aveva il suo Vescovo. Lo perdette nel 1818, quando con Massafra, Palagianello e Palagianello fu aggregata alla Diocesi di Castellana (LUPO, *Monografia Storica di Mottola*, Taranto, Parodi, 1885, p. 44).

(2) Pergamena del Comune di Taranto N. 57.

All'ufficio di cancelliere potevano aspirare soltanto « homini experti ». Tutti gli eletti dovevano essere confermati dal Re, dal suo luogotenente o da altri ufficiali a ciò autorizzati. Tutto questo nei primi sette capitoli dell'ordinanza.

Gli altri capitoli — sono complessivamente venticinque — riguardavano l'amministrazione in genere, in ispecie il sindaco, sottoposto a tanti e così frequenti controlli da far pensare che non si credesse troppo alla sua onestà. Nè all'amministrazione rimanevano estranei i Centocinquanta. Di sua iniziativa il sindaco non poteva fare nessuna spesa: col parere dagli assessori poteva spendere fino a sei ducati, per le somme maggiori dovevano intervenire i Centocinquanta. Rigorosa la tenuta dei registri: oltre quelli dei conti e delle deliberazioni, doveva esserci il registro delle lettere ricevute e spedite (il nostro protocollo), con l'obbligo di conservare le lettere ricevute. Erano ordinate ancora due casse da depositarsi nella sagrestia di S. Francesco, ciascuna con tre chiavi diverse, delle quali una sarebbe stata tenuta dal sindaco, le altre due dagli assessori, per la custodia dei conti la prima e l'altra dei privilegi e delle altre carte importanti della città. Il capitolo 25, infine, prescriveva che al principio di ciascun anno il capitano, il sindaco, gli assessori, ogni altro ufficiale ed i Centocinquanta « in dicto loco de S. Francisco » giurassero sui santi Evangeli di osservare e far osservare *ad unguem* la predetta ordinanza e che il sindaco e gli assessori la leggessero e rilegessero almeno due volte al mese per averla « familiare ».

La Riforma non riuscì gradita alla Università ed agli uomini della città di Taranto, nè poteva essere tollerata a lungo. Infatti, al capitolo 7 del *Privilegio* di Re Ferdinando del 20 settembre 1474 (1), nella petizione dell'Università al Re si legge che, quando Taranto pervenne al suo dominio e alla sua fedeltà, ottenne « per capitulo et privilegio » di poter eleggere i propri ufficiali; ma li elesse solo sino alla venuta del Duca di Calabria il quale con una sua ordinanza modificò lo Statuto. Rilevato poi che il nuovo sistema dava luogo a favoritismi nel conferimento degli uffici, la Università stessa chiedeva e supplicava il Re si degnasse concedere che le elezioni si facessero nel modo solito così come la sua maestà altra volta aveva concesso e confermato. Il Re lo concedeva e ordinava che la Università dovesse eleggere ed imbussolare tanti di cittadini « ex exactioribus et ydoneis » quanti ne sareb-

(1) Mscr. cit., docum. N. 45, ff. 129-136. Cfr. Pergamena N. 59.

bero stati sufficienti ad esercitare i vari uffici per lo spazio di quattro anni, per farne poi ogni anno l'estrazione.

E si giunge allo Statuto del 1491. V'è del nuovo, e può esser venuto fuori nella sua compilazione come, ad esempio, il ciclo per la rinnovazione del « regimento », che di due anni nello Statuto del 1465, portato quindi a quattro dal Duca di Calabria, veniva ridotto a tre. Ma vi è, preposto al governo della città, un Consiglio dei 24, ed in calce al documento si legge: « le presente ordinationi sonno stati presentati et letti et intese per li 24 del consiglio et regimento de la magnifica università de taranto deputati per lo Anno presente ». Se ne deduce che preesisteva, derivato dalla fusione dei *Nove* e dei *Dudici*. Quando ciò sia avvenuto non sappiamo: tacciono al riguardo i documenti che ho potuto consultare. Comunque, le basi fondamentali dello Statuto, cioè la elezione e l'imbuissolamento, rimasero invariati, onde possiamo dire che lo Statuto del 1491 era già in atto e considerarlo, con terminologia moderna, *Testo Unico*.

Lo Statuto di Taranto, « *Ordinatione per lo bono regimento et quieto vivere* », si trova pubblicato nel volume III del *Codice Aragonese*, Napoli 1874, insieme con quelli di Aversa, Barletta, Manfredonia, Salerno, Atri e Sansevero, dati dalla Cancelleria Aragonese dall'anno 1490 al 1492 (1).

† PASQUALE RIDOLA

(1) RACIOPPI, op. cit., Anno VI, fasc. II, p. 369, nota 3.